DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2003

del 14 marzo 2003

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 157/2002 del Comitato misto SEE del 6 dicembre 2002 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/551/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che abroga la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2002/552/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia [3].

(4) La presente decisione non deve essere applicata all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 3.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue:

1) Il testo del punto 15 (decisione 2000/721/CE della Commissione) è soppresso.

2) Dopo il punto 23 (decisione 2002/106/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:

«24. **32002 D 0551:** Decisione 2002/551/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, che abroga la decisione 2000/721/CE relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 22).

25. **32002 D 0552:** Decisione 2002/552/CE della Commissione, del 9 luglio 2002, recante misure restrittive connesse alla vaccinazione contro l'influenza aviaria in Italia (GU L 180 del 10.7.2002, pag. 24)».

---

[1] GU L 38 del 13.2.2003, pag. 3.
[2] GU L 180 del 10.7.2002, pag. 22.
[3] GU L 180 del 10.7.2002, pag. 24.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2002/551/CE e 2002/552/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 marzo 2003, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2003.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

P. WESTERLUND

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.